

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 01 **del mese di** febbraio
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA', L.R. 17/2005, ART 19.
PIANO DELLE ATTIVITA' 2016

Cod.documento GPG/2015/2176

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2176

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;
- la Legge 29 marzo 1985, n. 113: "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti";
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la L.R.1 Agosto 2005, n. 17, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", e in particolare l'articolo 19 (Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità), così come modificato dall'art.84 della L.R. 30 luglio 2015 n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove prevede l'istituzione del Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità, d'ora innanzi denominato "FRD", stabilendo che la Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, ne programmi annualmente le risorse;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari", in particolare gli art. 19 e 20 che modificano l'art 25 della L.R. 17/2005 e introducono i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1152/12 del 30 luglio 2012, avente ad oggetto: "Revisione degli indirizzi 2011-2013 per l'utilizzo del Fondo Regionale per le persone con disabilità, l.r. 1 agosto 2005, n. 17, art. 19, e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle province' di cui alla propria deliberazione 04/07/2011, n. 965";
- n. 1980 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto: "Proroga degli indirizzi 2011-2013 per l'utilizzo del fondo regionale per le persone con disabilità, L.R. 1 agosto

2005, n. 17, art. 19, e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle province" e approvazione del riparto alle province dell'annualità 2014";

- n. 818 del 1 luglio 2015 avente ad oggetto "Criteri per la concessione ai datori di lavoro degli incentivi per le assunzioni dovuti ai sensi dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. modifiche alla propria deliberazione n. 1152 del 30 luglio 2012.";

Considerato che, nei citati atti si provvedeva a ripartire le risorse del Fondo Regionale Disabili tra le Amministrazioni Provinciali per la realizzazione degli interventi nei territori e che, pur nelle mutate condizioni istituzionali e di contesto occorre garantire, senza soluzione di continuità, le attività a favore delle persone iscritte alle liste del collocamento mirato, che si trovano già in situazione di difficoltà a causa della mancanza di lavoro e della condizione di disabilità;

Ritenuto opportuno, al fine di ottemperare alla programmazione annuale delle risorse del FRD, così come previsto dal citato art. 19 della L.R. 17 del 2015, definire un insieme di attività da realizzarsi nel 2016 (Piano annuale 2016) e alle quali, nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse, dare continuità anche nel 2017, sino alla definizione del nuovo Piano annuale, al fine di garantire continuità ai servizi offerti in considerazione delle particolari esigenze del target al quale sono indirizzati gli interventi finanziati con il FRD;

Dato atto che con propri successivi atti si procederà alla approvazione delle modalità e dei criteri con i quali selezionare e finanziare le attività a favore delle persone disabili;

Valutato necessario ricomprendere tra le attività da inserirsi nella programmazione del FRD anche azioni previste dalla citata L.R. 14/2015 che, occupandosi di persone in condizione di vulnerabilità e fragilità, prevede anche interventi a favore delle persone disabili, in particolare persone che per le loro particolari condizioni, non trovano nei servizi erogabili ai sensi della citata legge 68/99 una risposta sufficiente a aiutarli a uscire dalla condizione di svantaggio e rischio emarginazione e per i quali una progettazione integrata e personalizzata, così come prevista nella L.R. 14/2015, realizzata in sinergia con soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato sociale, può costituire la risorsa fondamentale per uscire dalla condizione di marginalità;

Ritenuto che tra le attività previste dalla citata L.R. 14/2015 particolare rilievo rivestano i Tirocini inclusivi di tipo D previsti agli art. 19 e 20 che modificano l'art 25 della L.R. 17/2005 e introducono i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione che possono risultare strumento particolarmente efficace per avvicinare al lavoro le persone con disabilità che presentino particolari situazioni di fragilità e vulnerabilità;

Acquisito con procedura scritta conclusasi il 17 dicembre 2015 il parere delle Associazioni regionali di rappresentanza delle persone con disabilità FAND e FISH ed acquisiti altresì i pareri del Comitato di Coordinamento Interistituzionale nonché della Commissione Regionale Tripartita, rispettivamente nel corso delle sedute del 3 novembre 2015 e del 5 novembre 2015;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2016”;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 – 2018 (Legge di stabilità regionale 2016)”;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 – 2018”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.;
- la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1377/2010 così come rettificata con delibera n. 1950/2010, n. 2148 del 2015, n. 1642/2011, n. 221/2012, n. 335/2015 e n. 905/2015 nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro n. 8973 del 17/07/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa illustrate e qui integralmente richiamate:

1. di approvare il Piano annuale 2016 delle attività finanziabili con il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, L.R. 17/2005, art. 19, contenente le principali linee di intervento;
2. di prevedere che le azioni del Piano 2016 possano essere realizzate sino alla definizione del nuovo Piano annuale;
3. di dare atto che all'interno del suddetto piano sono ricomprese azioni previste dalla L.R. 14/2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” a favore di persone fragili e vulnerabili in condizione di disabilità, compresa la realizzazione di tirocini inclusivi di tipo D;
4. di dare atto che con propri successivi atti si procederà alla emanazione dei

provvedimenti atti a selezionare e finanziare le attività a favore delle persone disabili;

5. di prevedere che agli obblighi di pubblicazione del presente atto si provvederà ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e modalità operative contenuti nella propria deliberazione n. 57/2015 e nella circolare prot. PG/2015/71195.

Piano 2016 per la programmazione annuale delle risorse del Fondo regionale disabili - art 19 L.R. 17/2005

Premessa

Il presente Piano è finalizzato a individuare obiettivi e linee di intervento prioritarie nell'ambito della programmazione del Fondo regionale disabili, d'ora in poi Fondo, al fine di promuovere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità. Tali obiettivi e linee di intervento resteranno in vigore e saranno quindi attuabili sino all'adozione del successivo Piano annuale.

1. Finalità del Fondo

Il Fondo è finalizzato alla piena e migliore attuazione del collocamento mirato, al fine di assicurare il diritto al lavoro e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso il sostegno e l'accompagnamento al lavoro.

2. Principi di programmazione

Sulla base di tali finalità generali, la Giunta regionale approva annualmente l'impiego del Fondo con particolare attenzione alla effettiva e diffusa disponibilità di servizi diretti a garantire l'accessibilità, la permanenza e la qualificazione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ivi comprese quelle già occupate, assunte ai sensi della legge 68/99, orientando in via prioritaria le risorse del fondo ad iniziative improntate al sostegno integrato delle risorse disponibili a livello locale e progettualità partecipata degli attori locali competenti (Servizi pubblici per il lavoro, Comuni, Distretti socio-sanitari, Ausl, ecc.), secondo i principi postulati dalla Legge Regionale n. 14 del 28 luglio 2015: "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari ", in stretto raccordo con i Piani integrati territoriali predisposti dai servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari sulla base delle linee di programmazione regionale, previsti nella citata legge 14/2015.

Una quota di risorse del FRD, pari al 30%, sarà destinata a quella progettazione integrata, come prevista nella citata legge 14, rivolta a persone disabili che presentino anche una particolare situazione di fragilità e vulnerabilità e per le quali non si valutino sufficienti gli strumenti a disposizione del collocamento mirato e che, in particolare, si ritenga opportuno avvicinare al mondo del lavoro tramite i tirocini inclusivi di tipo D previsti i all'Art. 19 della stessa L. R. 14/2015.

3. Attività finanziabili e vincoli di utilizzo delle risorse

Le azioni oggetto del presente Piano sono espressamente finalizzate al supporto ed alla qualificazione degli inserimenti professionali mediante progetti con dirette ricadute sulle persone con disabilità e sui luoghi di lavoro interessati.

a) **Attività di coprogettazione in collaborazione con i soggetti del territorio** che, realizzata tramite la costituzione di forme giuridiche ovvero attraverso progetti quadro, ne valorizzi le diverse competenze in un'ottica di interdisciplinarietà.

La progettazione delle relative attività, attuabili tramite affidamento a soggetti esterni o gestione diretta con modalità di partenariato tra i soggetti, dovrà avvenire in maniera partecipata, anche con le modalità definite all'art. 17 della LR 17/2005, valorizzando il ruolo del privato sociale, delle associazioni delle persone con disabilità e della cooperazione sociale di tipo b.

Le attività di cui al presente punto vanno intese come una modalità che può essere utilizzata nelle altre attività definite ai punti successivi.

b) **Inserimenti lavorativi rivolti a persone con disabilità intellettiva o psichiatrica**, in situazione di handicap acquisito in età adulta o di difficile collocazione a causa dell'età lavorativa avanzata come pure di lunga permanenza nelle liste di disoccupazione, anche attraverso la realizzazione di

progetti specifici che favoriscano inserimenti lavorativi a tempo ridotto che tengano conto delle esigenze legate alla progressiva diminuzione della capacità lavorativa;

c) **Piani d'inserimento lavorativo**, volti a realizzare il pieno adempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro;

d) **Incentivi alla stabilizzazione** occupazionale;

e) **Sostegno a iniziative volte a incrementare l'occupazione** delle persone con disabilità, rivolte ad aziende non soggette all'obbligo, finalizzate alla promozione della responsabilità sociale d'impresa, affinché l'acquisizione di risorse umane con disabilità venga percepito dai datori di lavoro come investimento sul piano sociale;

f) **Adattamenti del posto di lavoro**, personalizzazione delle modalità organizzative, ai sensi dell'art. 13 della legge 68/99, **adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori non vedenti**, così come previsto dalla L. 113/1985 Art. 8.

Il rimborso delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche a favore di persone con disabilità con percentuale superiore al 50% avviene con le seguenti modalità:

f 1) compatibilmente con i fondi a disposizione a integrazione della quota riconosciuta dal Fondo nazionale disabili sino alla copertura del 100% della spesa sostenuta per i soli inserimenti lavorativi effettuati da datori di lavoro non obbligati alle assunzioni, ai sensi della l. 68/99;

f 2) per quanto attiene alle richieste di rimborso effettuate da datori di lavoro obbligati alle assunzioni, ai sensi della suddetta legge, il rimborso aggiuntivo a valere sul Fondo Regionale sarà di entità tale che, cumulato con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale, non superi l'80% dell'intera spesa sostenuta;

f 3) per l'adeguamento dei centralini e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico, così come previsto dall'Art. 8 della citata legge 113/1985, saranno riconosciute mediante rimborso tutte le spese sostenute dal datore di lavoro interessato.

g) **Incentivazione dell'utilizzo di modalità concordate di telelavoro**, sotto forma di riconoscimento dei costi di attivazione, con le modalità previste al precedente punto f), commi f 1 e f 2;

h) **Percorsi di formazione** quali strumenti di inserimento lavorativo nell'ambito del collocamento mirato, con priorità per i percorsi certificabili secondo le previsioni della L.R. 30 Giugno 2003, n. 12, compresi percorsi per la formazione di centralinisti non vedenti.

i) **Interventi a supporto della partecipazione** di persone disabili a percorsi formativi dell'offerta ordinaria per coprire costi relativi all'abbattimento di eventuali barriere all'accesso, quali tutoraggio di appoggio, interpretariato della lingua dei segni, interventi di operatori con specifiche competenze psico pedagogiche, ecc.

j) **Interventi e percorsi formativi a carattere orientativo e/o professionalizzante**, rivolti a studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado, ed a persone che abbiano terminato da poco il percorso scolastico, con disabilità fisica o psichica certificata ai sensi della legge 104/92, in particolare nella fase di transizione dalla scuola al lavoro. Tali azioni, da realizzare anche attraverso la formazione in alternanza in contesti professionalizzanti (imprese, centri di formazione professionale, cooperative sociali di tipo b), sono finalizzate a migliorare l'occupabilità dei soggetti, attraverso il potenziamento delle autonomie e delle abilità presenti;

k) **Promozione di tirocini**, ai sensi della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e della L.R. 30 luglio 2015, n. 14, con le finalità indicate all'art. 11, comma 2, della legge 68/99, con possibilità di erogazione dell'indennità di partecipazione o, in alternativa, eventuali rimborsi spese nel periodo di tirocinio, per persone con disabilità iscritte al Collocamento Mirato, in carico ai servizi Sociali e/o Sanitari.

Saranno finanziati i percorsi di certificazione delle competenze per le persone iscritte al collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99, per i tirocini di tipo C e, qualora prevista, D.

l) **Azioni di tutoraggio**, anche realizzato da parte di personale idoneo del datore di lavoro obbligato o di personale qualificato proveniente da soggetti formativi, cooperative sociali di tipo B, o Associazioni delle persone con disabilità:

- di avvicinamento al lavoro al fine di facilitare l'incontro delle persone con il lavoro;
- di sostegno all'inserimento lavorativo
- di sostegno nel corso del rapporto di lavoro, al fine di favorire la permanenza nel luogo di lavoro
- di sostegno al raccordo con i Servizi che hanno in carico le persone;

m) **Riconoscimento di incentivi a sostegno della mobilità casa – lavoro**, a favore di:

- datore di lavoro, qualora da esso sostenute;
- direttamente a persone con disabilità inserite al lavoro mediante gli strumenti del “collocamento Mirato”, in misura forfetaria ;
- parenti o affini di terzo grado della persona con disabilità, anche se non conviventi;
- associazioni di volontariato e/o di colleghi di lavoro, che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa – lavoro, anche sotto forma di rimborso del costo del bollo auto

Tali risorse saranno assegnate ai Comuni capo distretto, proporzionalmente al numero di lavoratori occupati ai sensi della Legge 68/99 nel territori di riferimento. Contestualmente all'Atto di assegnazione ai Comuni verranno approvati gli Indirizzi sulle modalità di utilizzo delle stesse.

n) **Finanziamento delle spese di residenzialità** per i frequentanti i percorsi per centralinista telefonico non vedente realizzati nel territorio regionale.

o) **Sostegno all'autoimprenditorialità**. Saranno finanziati interventi a favore dell'autoimprenditorialità nelle forme dell'autoimpiego, start up d'impresa o apertura di nuovi rami di impresa. La disciplina e le condizioni di accesso saranno definite anche in relazione a quanto previsto all'articolo 18, comma 2 della L.R. 14/2015.

p) **Contributi a Cooperative sociali di tipo B nonché alle Associazioni** più rappresentative sul piano regionale delle persone con disabilità , volti a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa, concordati con i Centri per l'Impiego, a patto che si tratti di attività per le quali non sono erogati altri benefici, fatte salve le agevolazioni contributive previste dall'ordinamento;

4. Incentivi alle imprese

Si specifica che gli incentivi alle imprese, nell'ambito delle attività finanziabili e comunque nei casi di cui alle lett. b), c) e d) del paragrafo 3, possono essere attribuiti nel rispetto delle seguenti previsioni:

a) Incentivi ad integrazione del fondo nazionale di cui all'art.13 della legge n. 68/1999, con i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione di Giunta regionale n. 818/2015 avente ad oggetto “Criteri per la concessione ai datori di lavoro degli incentivi per le assunzioni dovuti ai sensi dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Modifiche alla propria deliberazione n. 1152 del 30 luglio 2012.”

b) Incentivi per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato di persona con disabilità di cui all'art. 1 della legge 68/99, con riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50%, da parte di datori di lavoro non beneficiari di altre agevolazioni relative a tali assunzioni o da parte di datori di lavoro non soggetti all'obbligo;

c) Incentivi, nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per l'assunzione a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi, di persone con disabilità con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità. Il contributo non può essere utilizzato più volte per l'inserimento lavorativo della stessa persona con disabilità nella stessa azienda.

La materia inerente il tema degli incentivi alle imprese sarà rivista in funzione dell'attuazione del DLgs 14 settembre 2015, n. 150; "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.", art. 30 che prevede, al comma 1, la costituzione del repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro e delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 151/2015.

5. Attuazione del piano

In attuazione del presente Piano, la Giunta regionale provvederà con propri successivi atti all'approvazione degli specifici Avvisi pubblici con i quali selezionare e finanziare le attività a favore delle persone disabili e formulare graduatorie delle aziende richiedenti incentivi per assunzioni e per adattamento dei posti di lavoro e adeguamento dei centralini per lavoratori non vedenti. Inoltre, provvederà ad assegnare ai soggetti istituzionali individuati (Distretti, Comuni, Ausl) le risorse per la gestione diretta degli interventi sopra individuati, in attuazione della L.R. 14/2015o.

6. Risorse

Per l'attuazione del presente Piano saranno utilizzate le risorse del Fondo regionale disabili ex art. 19 L.R. 17/2005. Per l'anno 2016 le risorse disponibili sono pari a 25.800.000,00. Eventuali economie che dovessero verificarsi, verranno rese disponibili per le annualità successive. Essendo il 2016 un anno di transizione per i mutamenti intervenuti nell'assetto istituzionale ai sensi della L.R. 13/2015, si rende necessario garantire continuità e integrazione degli interventi già programmati dalle Amministrazioni provinciali, dando risposte differenziate sulla base delle specifiche situazioni dei territori in termini di fabbisogni. La programmazione delle attività, quindi, avverrà sulla base della ricognizione dei bisogni e priorità delle singole realtà provinciali, onde consentire una progressiva armonizzazione di attività e tempistica di programmazione a livello regionale e provvedere a dare risposte adeguate alle singole condizioni di bisogno che saranno rilevate.

7. Monitoraggio

La Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L.R. 17/2005, provvederà a rendere disponibili i dati relativi al monitoraggio fisico e finanziario, mediante una relazione annuale e un rapporto di monitoraggio triennale con elementi di verifica anche qualitativa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2176

data 07/01/2016

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza